

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, SUDDIVISA IN 3 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4 LETT. A) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI IN RELAZIONE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA-IMPIANTISTICA E NUOVA EDIFICAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI E LE AREE DI COMPETENZA DI SPORT E SALUTE SITI NELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE, MOLISE, TOSCANA, SARDEGNA, UMBRIA (LOTTO 1), EMILIA -ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, TRENTINO-ALTO ADIGE, VALLE D'AOSTA E VENETO (LOTTO 2), BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA (LOTTO 3).

R.A. 017/26/PA

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

PREMESSE	4
1. PAD.....	5
1.1 LA PAD DI APPROVIGGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	7
1.3 IDENTIFICAZIONE	10
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	11
2.1. DOCUMENTI DI GARA	11
2.2. CHIARIMENTI	12
2.3. COMUNICAZIONI	13
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	14
3.1. DURATA E PENALI	20
3.2. REVISIONE PREZZI	20
3.3. MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE.....	22
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	22
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	26
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	28
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	29
6.1.1 REQUISITI DEL CONCORRENTE PER TUTTI I LOTTI.....	29
6.1.2. REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO.....	33
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO E PROFESSIONALE.....	39
6.2.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	39
6.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE.....	40
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE.....	43
6.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	43
6.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE.....	44
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ E NEI CONSORZI STABILI PROFESSIONALI.....	44
6.4.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	44

6.4.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE.....	44
7. AVVALIMENTO.....	45
8. SUBAPPALTO.....	47
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	48
10. SOPRALLUOGO.....	53
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	53
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 54	
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	55
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	57
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	59
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	60
14.2. DGUE.....	69
14.3. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PROCEDURE CONCORSUALI.....	75
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	75
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	75
15. OFFERTA TECNICA.....	76
15.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI.....	80
16. OFFERTA ECONOMICA.....	80
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	81
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	82
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	96
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	97
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	98
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	100
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	101
23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO.....	102
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	104
25. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	105
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	105
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	106
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	106

PREMESSE

Sport e salute S.p.A. (di seguito, anche solo **"Stazione appaltante"** o **"SES"** o **"Sport e Salute"** o **"Committente"**) con sede in Piazza Lauro de Bosis, 15, 00135 – Roma, P.I. 07207761003, è una società per azioni costituita in forza dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178 e modificata ai sensi dei commi 629 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Governo in materia di sport.

Con decisione di contrarre n. 52 del 18 febbraio 2026, Sport e Salute ha stabilito di procedere all'affidamento di Accordi Quadro, con più operatori economici, per lo svolgimento del servizio tecnico di direzione dei lavori in relazione ad interventi di manutenzione e realizzazione di impianti sportivi situati su tutto il territorio nazionale (di seguito, anche solo **"Servizio"**), come meglio dettagliati nella Documentazione di gara e conformi alle specifiche tecniche e alla clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi adottati con DM del 24 novembre 2025, pubblicato in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD di approvvigionamento digitale accessibile all'indirizzo <https://procurement.sportesalute.eu/portalegare/index.php> (di seguito, **"Piattaforma"** o **"PAD"**).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi degli artt. 71 e 108, co.2, del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito **"Codice"**).

La durata massima per l'espletamento della procedura di gara è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, fatto salvo il verificarsi di ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'All. I.3 al Codice.

Il luogo di esecuzione del Servizio è tutto il Territorio Nazionale – NUTS 0IT.

Il Responsabile Unico di Progetto è l'Ing. Emiliano Curi.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio.

1. PAD

1.1 LA PAD DI APPROVIGGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

Il funzionamento della PAD avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche "Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature"), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della PAD.

Sport e Salute non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi della PAD.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, Sport e Salute può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della Stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'art. 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

Sport e Salute si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La PAD garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La PAD è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre

rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne Sport e Salute ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

È obbligatoria la registrazione alla PAD di tutti gli Operatori Economici che partecipano in qualsiasi forma alla procedura di gara, ivi comprese le mandanti, le consorziate esecutrici e, ove previsto dalla lex specialis di gara, gli operatori economici ausiliari.

La PAD è accessibile ogni giorno in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti *“Condizioni generali di registrazione*

e di utilizzo del Portale” (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale fornitori) e “Istruzioni operative”, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale) di cui all'art. 64 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, nonché di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-EU, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) possedere la dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:
<https://fornitori.sportesalute.eu/esop/commonhost/public/browserenv/requirements.jsp>;
- e) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando

ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

È onere del concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del Portale fornitori;
- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul Portale fornitori restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale devono associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso devono essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

È necessario, pertanto, apporre le firme digitali ai documenti informatici.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il Gestore del sistema e Sport e Salute da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario avviare e completare la procedura di abilitazione al Portale fornitori seguendo le indicazioni riportate nel documento "Guida alla registrazione e alla Gestione Anagrafiche" disponibile per il download nella home page della PAD stessa.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nelle procedure di gara. L'operatore economico con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema all'account riconducibile all'operatore economico medesimo. Ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore economico registrato.

Il soggetto che fosse eventualmente già registrato sulla PAD non deve richiedere una nuova registrazione.

Al fine della presentazione delle offerte, si fa presente che è responsabilità dell'Operatore economico effettuare la registrazione in tempo utile per ottenere la propria terna di valori. Si consiglia di effettuare la procedura di registrazione almeno 48 ore prima della data di scadenza delle offerte.

Per supporto tecnico relativo al Portale, si prega di fare riferimento ai contatti indicati nella home page della PAD.

L'assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

In caso di partecipazione come:

- Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di retisti;
- Consorzio di cui all'art.66, comma 1, lett. g), del Codice e di cui all'art. 12 L. 81/2017;
- Consorzio ordinario;

si rimanda alla specifica sezione dell'Allegato "Presentazione offerta generica".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. presente Disciplinare di gara con i relativi Modelli Allegati:
 - A. Allegato A "Domanda di partecipazione";
 - B. Allegato B "Dichiarazione di avvalimento";
 - C. Allegato C "Dichiarazione familiari conviventi".
3. Schema di Accordo Quadro;
4. Schema di Contratto Attuativo;
5. Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;

6. "Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale" e "Istruzioni operative per l'utilizzo del Portale";
7. "Presentazione Offerta generica";

Resta, in ogni caso, nella piena ed esclusiva responsabilità di ciascun offerente la verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni rese rispetto alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare e nella restante documentazione di gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente:

- all'interno dell'area "Società Trasparente" del sito istituzionale di Sport e Salute (www.sportesalute.eu), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all'interno dell'area "Bandi di gara" della PAD;
- all'interno della PAD, seguendo le istruzioni di cui al par. 4.1 del documento "Presentazione Offerta generica".

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine indicato in Piattaforma. Le modalità di invio dei chiarimenti nella PAD sono illustrate all'interno del par. 4.3 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica".

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte:

- a) all'interno dell'area "Società Trasparente" del sito istituzionale di Sport e Salute (www.sportesalute.eu), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- b) all'interno dell'area "Bandi di Gara" della PAD;
- c) all'interno della specifica procedura di gara come descritto al par. 4.3 dell'allegato "Presentazione offerta generica".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente le aree sopra indicate.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse o oltre i termini indicati in PAD da quelli sopra indicati.

2.3.COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla presente procedura tra Sport e Salute e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05 utilizzando la PAD, come illustrato al par. 4.23 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica", e, per quanto non previsto dalla PAD, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

La casella di posta elettronica certificata comunicata all'atto della richiesta di iscrizione viene utilizzata per l'invio delle sole notifiche di invio comunicazione da parte del Sistema. È comunque onere esclusivo dell'operatore economico prendere visione delle comunicazioni sulla PAD.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 66, lett. g), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di malfunzionamento della PAD, Sport e Salute invierà le comunicazioni afferenti alla procedura di gara al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di n. 2 operatori economici per ciascun lotto (di seguito anche "**Contraenti**" o "**Affidatari**" e singolarmente "**Contraente**" o "**Affidatario**").

Per ciascun lotto verrà stipulato un Accordo Quadro con ciascuno degli operatori economici risultati aggiudicatari: massimo 2 (due) aggiudicatari per ciascun lotto.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ciascun operatore si impegna a eseguire Contratti Attuativi fino a concorrenza dell'importo massimo sottoindicato per ciascun lotto.

Lo svolgimento del Servizio di volta in volta occorrente verrà affidato al Contraente mediante l'emissione di appositi Contratti Attuativi, sulla base dell'Accordo Quadro ed entro i limiti ed alle condizioni fissate nel medesimo Accordo Quadro e nella ulteriore Documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del Codice, per ciascun lotto, l'affidamento delle singole prestazioni avverrà tramite l'emissione di appositi Contratti Attuativi, senza riapertura del confronto competitivo, secondo le seguenti modalità:

- al primo classificato in graduatoria verranno affidati Contratti Attuativi per un importo complessivo non superiore al 60 % (sessanta per cento) dell'importo complessivo del relativo lotto; al secondo classificato verranno affidati Contratti Attuativi per un importo complessivo non superiore al 40 % (quaranta per cento) del medesimo importo. Tali limiti sono di seguito indicati anche come "*percentuale massima assegnabile*";
- l'assegnazione dei Contratti Attuativi avverrà, per quanto possibile, secondo un criterio di turnazione tra gli Aggiudicatari, nel rispetto delle rispettive percentuali massime assegnabili;
- qualora per un lotto vi sia un solo Aggiudicatario verrà stipulato un solo Accordo Quadro per tale lotto e all'aggiudicatario potranno essere assegnati Contratti Attuativi fino alla concorrenza dell'intero importo massimo del lotto; analogamente si potrà

procedere nelle ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro con uno dei due Aggiudicatari del medesimo Lotto.

Qualora vi fossero almeno due offerte per ciascun lotto, saranno quindi stipulati i seguenti Accordi Quadro:

Tabella n. 1 – Descrizione Importi Accordi Quadro

Lotto n.	Importo dell'Accordo Quadro	Primo Aggiudicatario (60%)	Secondo Aggiudicatario (40%)
1	€ 950.000,00	€ 570.000,00	€ 380.000,00
2	€ 950.000,00	€ 570.000,00	€ 380.000,00
3	€ 950.000,00	€ 570.000,00	€ 380.000,00

La stipula dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo Sport e Salute alla stipula dei Contratti Attuativi e non costituisce in capo ai Contraenti alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro. Sport e Salute non assume pertanto alcun impegno o responsabilità in ordine alla quantità di prestazioni che saranno effettivamente chieste in sede di esecuzione degli Accordi Quadro; l'aggiudicatario non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o di rimborso spese, ivi incluse quelle eventualmente sostenute per la partecipazione alla presente procedura.

Il valore complessivo dell'appalto, da intendersi quale importo massimo riconoscibile complessivamente a tutti gli Affidatari dei tre lotti oggetto della procedura per l'intera durata dell'Accordo Quadro, al netto delle opzioni di cui al successivo art. 3.3, è pari complessivamente a € 2.850.000,00 (Euro duemilionioottococinquantamila/00) IVA e oneri previdenziali e assistenziali esclusi (gli importi indicati per ciascun lotto devono intendersi come *plafond* per l'esecuzione dei servizi, al netto di oneri e cpa).

L'affidamento è suddiviso in n. 3 lotti, descritti nella seguente Tabella n. 2, nella quale sono riportati gli importi di ciascun lotto (esclusi IVA e/o altre imposte e contributi di legge) per la durata dell'Accordo Quadro (3 anni), escluse le opzioni di cui al successivo art. 3.3:

Tabella n. 2 – Descrizione dei Lotti

n. lotto	Oggetto del lotto	CPV	Importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro per la durata di tre anni
1	Servizi tecnici di Direzione Lavori relativi ad interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia- impiantistica e nuova edificazione di strutture e impianti sportivi da eseguirsi presso gli immobili e le aree di competenza di Sport e Salute presso le seguenti regioni: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Sardegna, Umbria – Lotto Italia Centro.	71300000	€ 950.000,00
2	Servizi tecnici di Direzione Lavori relativi ad interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia- impiantistica e nuova edificazione di strutture e impianti sportivi da eseguirsi presso gli immobili e le aree di competenza di Sport e Salute presso le seguenti regioni: Emilia -Romagna, Friuli-	71300000	€ 950.000,00

n. lotto	Oggetto del lotto	CPV	Importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro per la durata di tre anni
	Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto – Lotto Italia Nord.		
3	Servizi tecnici di Direzione Lavori relativi ad interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia- impiantistica e nuova edificazione di strutture e impianti sportivi da eseguirsi presso gli immobili e le aree di competenza di Sport e Salute presso le seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. Lotto Italia Sud.	71300000	€ 950.000,00
Valore complessivo dell'appalto			€ 2.850.000,00

I lotti sono stati individuati utilizzando il criterio di natura quantitativa, in base alla natura dell'attività oggetto di procedura al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione anche delle piccole e medie imprese.

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è stato calcolato, ai sensi dell'art. 41, comma 15, del Codice, dell'Allegato I.13 al Codice e del D.M. giustizia 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nella "Determinazione del corrispettivo," allegato al presente Disciplinare.

Gli oneri per la sicurezza sono stati stimati pari a € 0,00 in quanto trattasi di prestazioni intellettuali.

Il suddetto importo, per ciascun lotto, costituisce l'importo massimo che potrà essere corrisposto agli Affidatari ai quali pertanto verrà versato il corrispettivo per le attività effettivamente svolte sulla base di quanto disposto dal Committente tramite l'emissione dei Contratti Attuativi, nel rispetto delle regole sopra indicate. L'Affidatario pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine alla corresponsione né dell'intero importo a base di gara, per ciascun lotto, né dell'importo corrispondente alla percentuale massima allo stesso assegnabile.

I ribassi offerti dagli Affidatari non incidono sulla capienza dell'Accordo Quadro come sopra indicata. Il corrispettivo comprende e compensa ogni e qualsivoglia onere e attività occorrente per l'esecuzione delle relative attività a regola d'arte e nel pieno rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'ulteriore Documentazione di gara.

I Contratti Attuativi saranno stipulati "a corpo" secondo quanto specificato all'atto della stipula del Contratto Attuativo.

Si precisa che ai fini della presentazione dell'offerta, per ciascun lotto, il ribasso unico percentuale offerto, di cui al successivo articolo 16, verrà applicato sulla quota pari al 35% del compenso professionale stimato per ciascun Contratto Attuativo, sulla base delle parcelle professionali in conformità al D.M. 17 giugno 2016.

L'importo dei singoli servizi professionali affidati sulla base dell'Accordo Quadro verrà calcolato al momento dell'emissione dei singoli Contratti Attuativi sulla base di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 (c.d. Decreto parametri) e dall'Allegato I.13 al Codice, ai quali sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 41, comma 15- bis, lett. a) e b). Pertanto, Sport e Salute al fine di garantire l'applicazione dell'equo compenso, applicherà l'eventuale ribasso offerto in sede di gara al 35 % del corrispettivo previsto per i singoli Contratti Attuativi, qualificando il restante 65% del corrispettivo del singolo contratto Attuativo come prezzo fisso.

In considerazione del carico di lavoro del personale interno qualificato per lo svolgimento delle attività che richiedono il coinvolgimento della figura di BIM Coordinator e della complessità

tecnica delle prestazioni oggetto di appalto, Sport e Salute si riserva la facoltà di affidare le attività di BIM Manager e BIM Coordinator agli Affidatari di ciascun lotto, in fase di stipula dei singoli Contratti Attuativi; in tal caso, ai fini della determinazione del corrispettivo del relativo Contratto Attuativo verrà applicato un incremento pari al 10% sul compenso professionale di ciascun Contratto Attuativo prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori. Questi ultimi saranno calcolati sul compenso comprensivo dell'incremento in conformità a quanto previsto dall'art. 2, co.5, dell'All. I.13 al Codice.

In virtù della Convenzione stipulata con il Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità (di seguito anche solo **"Commissario Straordinario"**), nella persona del Prefetto Fabio Ciciliano, con la quale sono state disciplinate le attività e le condizioni garantite da Sport e Salute S.p.A. in merito alle prestazioni di supporto tecnico-operativo in favore del medesimo Commissario Straordinario, in attuazione del Piano Straordinario degli Interventi previsto dal decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, si precisa che i contratti attuativi derivanti dal presente Accordo Quadro potranno essere attivati anche dal suddetto Commissario Straordinario, direttamente con gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari della procedura di gara alle medesime condizioni e patti contrattuali, previa acquisizione del parere favorevole di Sport e Salute S.p.A..

I discendenti contratti attuativi potranno riguardare i servizi tecnici funzionali all'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui al suddetto Piano Straordinario, disciplinati dal decreto-legge n. 208 del 2024 e, comunque, ricadenti nel perimetro di competenza di Sport e Salute S.p.A., come elencati nell'Allegato 1 al Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro Sport e Salute si riserva di autorizzare ulteriori Stazioni Appaltanti a stipulare contratti attuativi aventi ad oggetto i servizi tecnici discendenti dalla presente procedura in favore delle Stazioni Appaltanti richiedenti, alle medesime condizioni e patti contrattuali. I nominativi delle Stazioni Appaltanti beneficiarie dell'Accordo Quadro saranno pubblicati sul sito di Sport e Salute nella sezione dedicata alla Trasparenza, contestualmente alla sottoscrizione dei contratti attuativi.

Le specifiche delle attività richieste sono riportate nella Documentazione di gara.

3.1. DURATA E PENALI

L'Accordo Quadro, per ciascun lotto, avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo, così come previsto nello Schema di Accordo Quadro, fatti salvi i termini di ultimazione previsti nei singoli Contratti Attuativi.

L'Accordo Quadro cesserà comunque di avere efficacia alla scadenza prevista anche qualora, alla data della scadenza sia stato utilizzato solo parzialmente l'importo massimo previsto dal precedente art. 3 e stipulato per ogni lotto con ciascun aggiudicatario; in tale ipotesi Sport e Salute, si riserva la facoltà di disporre una proroga della durata dell'Accordo Quadro per ulteriori 6 (sei) mesi, fino a concorrenza massima dell'importo massimo dei lotti indicati al precedente art. 3, al netto delle opzioni.

L'Accordo Quadro cesserà di avere efficacia anche prima della scadenza del termine di durata del medesimo in caso di esaurimento dell'importo contrattuale, fatta salva la facoltà del Committente di esercitare l'opzione ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, di cui al successivo art. 3.3.

Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale SES potrà emettere Contratti Attuativi e che, pertanto, l'esecuzione dei Contratti Attuativi emessi entro il termine di validità dell'Accordo Quadro sarà regolata dal medesimo anche qualora l'esecuzione si protragga oltre la durata dell'Accordo Quadro.

La disciplina dettagliata dei termini di esecuzione nonché l'importo delle penali in caso di ritardo è regolata dallo Schema di Accordo Quadro, dal Capitolato Speciale di Appalto e dai Contratti Attuativi, in questa sede da intendersi integralmente riportati, nonché dagli altri Documenti contrattuali.

3.2. REVISIONE PREZZI

Per ciascun lotto del presente Accordo Quadro si applica la revisione dei prezzi solo qualora il Singolo contratto attuativo preveda una prestazione di Servizi di durata.

Qualora nel corso di esecuzione dei Contratti Attuativi si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei Servizi oggetto di ciascun Contratto Attuativo superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del Codice, i prezzi dello stesso sono aggiornati nella misura dell' 80 (ottanta) per cento del valore eccedente la variazione del 5 (cinque) per cento, in relazione alle sole prestazioni ancora da eseguire in conformità a quanto specificato nello Schema di Accordo Quadro.

L'attività oggetto dei singoli contratti attuativi è qualificabile con il seguente codice CPV: 71300000-1.

Ai fini della revisione dei prezzi, l'indice revisionale applicabile ai Servizi in oggetto è l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi (BtoB) [71] "Attività degli studi di architettura e di ingegneria, collaudi e analisi tecniche" e il peso adottato per la ponderazione dell'indice è il D1. Con riferimento a ciascun contratto attuativo, Sport e Salute verifica la variazione con cadenza semestrale e gli eventuali incrementi o diminuzioni dell'importo dovuto all'Appaltatore in applicazione del presente articolo saranno corrisposti con il primo pagamento utile successivo alla verifica.

Qualora le previsioni del presente articolo non garantiscano il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, le Parti procederanno alla rinegoziazione secondo buona fede fatta salva la facoltà per ciascuna Parte di invocare, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta con diritto dell'Appaltatore al pagamento soltanto delle prestazioni regolarmente eseguite.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per il Committente ai sensi dell'art. 60 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023 e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023,

che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 D.Lgs. n. 36/2023.

3.3. MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE

Non sono previste opzioni per la presente procedura.

La Stazione Appaltante si riserva, in via eccezionale e per motivate esigenze di continuità operativa, di assegnare Contratti Attuativi relativi ad un determinato ambito territoriale anche agli operatori economici Aggiudicatari di altri lotti, agli stessi patti e condizioni dell'Accordo Quadro stipulato e previa accettazione del Contraente, entro il limite massimo del 20% (venti per cento) del valore complessivo di ciascun Accordo Quadro stipulato.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare, in forma singola o associata, gli operatori economici indicati nell'articolo 66, comma 1, del Codice purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. Si specifica inoltre che, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2, dell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023. L'impresa associata in raggruppamento e la consorziata esecutrice, dunque, possono partecipare a condizione che sia in possesso dei requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione dei servizi per essa prevista.

Il Concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui Sport e Salute accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le

offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso lotto:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per lo stesso lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, qualora gli operatori economici coinvolti non abbiano già allegato idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, fornire tale dimostrazione.

I consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice e di cui all'art. 12 della Legge n. 81/2017 eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti di Sport e Salute; nel caso in cui intendano eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre; in mancanza si intenderà che il Consorzio concorre in proprio.

Agli operatori economici che risultino aggiudicatari, sia in forma singola che in forma associata, delle prestazioni oggetto della presente gara con riferimento a ciascun lotto non potranno essere affidati appalti, nonché eventuali subappalti o cottimi, aventi ad oggetto i servizi tecnici di supporto al Rup e di verifica della progettazione, cui si riferiscono le

medesime prestazioni e conseguentemente non potranno partecipare, nè in forma singola né in forma associata, alle relative procedure.

L'affidatario del servizio di direzione lavori oggetto della presente gara non può partecipare agli appalti, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, di lavori pubblici cui si riferiscono i medesimi servizi di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Ciascun operatore economico può presentare offerta per uno o più lotti oggetto del presente affidamento, fermo restando che ciascun operatore economico potrà essere aggiudicatario di un solo lotto; a tal fine si procederà ad aggiudicare in via prioritaria il contratto più oneroso al primo aggiudicatario del lotto che avrà ricevuto il minor numero di offerte, successivamente si procederà ad individuare il primo aggiudicatario dei lotti rimanenti, seguendo in ordine il Lotto 1, il Lotto 2 e il Lotto 3; successivamente si procederà ad individuare il secondo aggiudicatario del lotto che avrà ricevuto il minor numero di offerte in favore del concorrente classificatosi secondo nella graduatoria del relativo lotto e infine si procederà ad individuare il secondo classificato dei lotti rimanenti, dando priorità prima al lotto 1, poi al lotto 2 e infine al lotto 3. Nel caso in cui tutti i lotti presentino un ugual numero di offerte si provvederà ad aggiudicare prioritariamente il primo aggiudicatario del lotto 1, del lotto 2 e del lotto 3, in ordine crescente di posizione utile in graduatoria e successivamente si procederà ad individuare il secondo aggiudicatario in base allo scorrimento delle posizioni utili nelle graduatorie relative a ciascun lotto, seguendo il medesimo ordine di priorità del primo aggiudicatario.

Tale limitazione è stata imposta per evitare che vi siano ricadute in relazione all'efficienza delle prestazioni offerte, data l'estensione territoriale e quantitativa delle prestazioni oggetto di entrambi i lotti.

Nel caso in cui applicando il suddetto limite risulti che, per uno o più dei lotti, non vi sia alcun aggiudicatario, Sport e Salute si riserva la facoltà di aggiudicare tali lotti in deroga alla regola sopraindicata all'operatore economico che abbia presentato offerta su tali lotti anche qualora lo stesso sia risultato già aggiudicatario di un altro lotto.

Per i lotti dei quali il medesimo operatore economico non può essere aggiudicatario si procederà allo scorrimento della graduatoria secondo l'ordine: lotto 1, lotto 2, lotto 3.

L'operatore economico che presenta offerta per più lotti è tenuto a partecipare ai diversi lotti nella medesima forma (singola o associata) e, in caso di partecipazione in forma associata, è tenuto a presentare offerta nella medesima composizione per ciascun lotto a cui partecipa, **pena l'esclusione dalla gara** dell'operatore stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. Fermo restando tale obbligo, gli operatori economici partecipanti in costituito o costituendo Raggruppamento o Consorzio Ordinario potranno assumere con riferimento ai diversi lotti, diversi ruoli (mandataria o mandante) e/o potranno definire una differente ripartizione delle prestazioni tra i singoli operatori.

I consorzi possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto a cui partecipano.

Gli operatori economici che presentano offerta per più lotti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione con riferimento a ciascun lotto a cui partecipano fermo restando che ai fini dell'aggiudicazione l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.2.1 in misura corrispondente alla sommatoria degli importi riferiti ai lotti da aggiudicare, mentre ai fini del possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.2.2 potranno essere utilizzati gli stessi servizi. Nel caso in cui i requisiti posseduti dall'operatore economico risultino insufficienti rispetto alla sommatoria degli importi dei lotti per i quali ha presentato la migliore offerta, il medesimo operatore economico potrà aggiudicarsi solo il lotto il cui importo trovi capienza nei requisiti posseduti, dando priorità al lotto che ha ricevuto minor numero di offerte ovvero, in caso di parità di numero di offerte secondo il seguente ordine: lotto 1, lotto 2 e lotto 3.

Le aggregazioni di retisti (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) , rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete-soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici:

- i. per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lett. g), del Codice e di cui all'art. 12 della L. 81/2017, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di rete, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o costituenti il G.E.I.E nonché dal G.E.I.E medesimo, o, nel caso di contratto di rete da ciascuna delle società aderenti al contratto di rete ed indicate come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli art. 94 e 95, del Codice ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate di cui agli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità ai sensi dell'art. 96 del Codice.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata a Sport e Salute.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione a Sport e Salute.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo

globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, Sport e Salute ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione;

- ii. che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;

Sport e Salute verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto al successivo art. 23.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Sport e Salute verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 23.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso di Sport e Salute e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 66 c. 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui all'art. 66 co 1. lett. e), i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 al Codice.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

6.1.1 REQUISITI DEL CONCORRENTE PER TUTTI I LOTTI

A. I requisiti di cui all'Allegato II.12, Parte V, del Codice e pertanto:

➤ In caso di **professionisti singoli o associati**:

- a) possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto dell'affidamento;
- b) abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione in corso al relativo albo professionale.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

➤ In caso di **società di professionisti**:

- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1. i soci;

2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
- In caso di **società di ingegneria**:
- a) almeno un direttore tecnico formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 - abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
 - b) **solo ove non coincidente con il direttore tecnico di cui alla lettera a)**, l'ingegnere o l'architetto dipendente dalla società, al quale la medesima abbia delegato il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni

oggetto dell'affidamento, in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il direttore tecnico di cui alla precedente lettera a);

c) organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma dovrà riportare altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di cui all'art. 66 del Codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

➤ In caso di **altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura:**

- a) l'oggetto sociale deve ricomprendere le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- b) almeno un direttore tecnico formalmente consultato dall'organo di amministrazione del soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice per la definizione degli indirizzi strategici del medesimo soggetto e per la partecipazione a gare per affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
 - abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice;
 - essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti
- c) ***solo ove non coincidente con il direttore tecnico di cui alla lettera b)***, l'ingegnere o l'architetto dipendente dal soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice al quale il medesimo abbia delegato il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il direttore tecnico di cui alla precedente lettera b);
- d) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare, tenuto conto della propria natura giuridica:
1. il legale rappresentante;
 2. gli amministratori;
 3. i soci, i soci fondatori, gli associati;
 4. i dipendenti;
 5. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

- e) l'organigramma di cui alla lettera c) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- in caso di **consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, GEIE e consorzi stabili professionali**, costituiti, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del Codice e dell'art. 12 della l. 81/2017, i requisiti di cui agli articoli 34, 35 e 36 dell'Allegato II.12, Parte V, del Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
- I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
- I **raggruppamenti temporanei** ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice, devono possedere i requisiti di cui all'Allegato II.12, Parte V, del Codice sopra indicati in relazione a ciascuno dei soggetti che fa parte del Raggruppamento. In caso di raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del Codice trova applicazione quanto previsto all'art. 39, comma 3, dell'Allegato II.12 al Codice stesso.

B. Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice presenta il certificato di iscrizione ad un registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.1.2. REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

LOTTO 1, 2 e 3

Le **figure minime** richieste per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento e che devono essere indicate dall'operatore economico in sede di partecipazione come facenti parte del gruppo di lavoro (di seguito, "**Gruppo di Lavoro**"), sono riportate nelle seguenti tabelle:

Tabella n. 3 – Descrizione del Gruppo di Lavoro

Figure professionali	Requisiti	N. di figure minime
Project Manager (coordinamento tecnico delle commesse)	Laurea (quinquennale o specialistica) in: - Architettura, con iscrizione all'Albo di appartenenza da almeno 10 anni e con esperienza specifica nel settore delle costruzioni o - Ingegneria, con iscrizione all'Albo di appartenenza da almeno 10 anni e con esperienza specifica nel settore delle costruzioni	1
Direttore dei Lavori, con esperienza pregressa in lavori di natura edile	Laurea (quinquennale o specialistica) in: - Architettura, con iscrizione all'Albo di appartenenza nella sezione A e con almeno 10 anni di esperienza nel settore della direzione dei lavori riconducibili ad opere Edili (categoria E) e Strutturali (categoria S.03 -S.04). o - Ingegneria Civile e Ambientale, con iscrizione all'Albo di appartenenza nella sezione A e con almeno 10 anni di esperienza nel settore della direzione	2 migliorabile a 4 in offerta tecnica

	dei lavori 10 anni di esperienza nel settore della direzione dei lavori riconducibili ad opere Edili (categoria E) e Strutturali (categoria S.03 -S.04).	
Direttore dei Lavori, con esperienza pregressa in lavori di natura impiantistica	Laurea (quinquennale o specialistica) in: - Architettura, con iscrizione all'Albo di appartenenza nella sezione A e con almeno 10 anni di esperienza nel settore della direzione dei lavori riconducibili ad opere Impiantistiche (categoria IA.03 – IA.04). o - Ingegneria Civile e Ambientale, con iscrizione all'Albo di appartenenza nella sezione A e con almeno 10 anni di esperienza nel settore della direzione dei lavori 10 anni di esperienza nel settore della direzione dei lavori riconducibili ad opere (Impiantistiche (categoria IA.03 – IA.04).	2 migliorabile a 4 in offerta tecnica
Direttore Operativo di cantiere, dedicato anche alla contabilità e rendicontazione	Diploma di Geometra o di perito industriale o Laurea (triennale, quinquennale o specialistica) in Architettura o Ingegneria con almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento.	3 migliorabile a 6 in offerta tecnica
Ispettore di cantiere	Diploma di Geometra o di perito industriale o Laurea (triennale, quinquennale o specialistica)	3 migliorabile a 6 in

	in Architettura o Ingegneria con almeno due anni di esperienza nell'ambito di riferimento.	offerta tecnica
Gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager)	- Diploma di Geometra, con iscrizione al Collegio di appartenenza e con almeno 5 anni di esperienza nel settore BIM - o - Diploma di perito industriale con iscrizione all'Albo e con almeno 5 anni di esperienza nel settore BIM - o - Laurea (triennale, quinquennale o specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente con iscrizione all'Albo di appartenenza e con almeno 5 anni di esperienza nel settore BIM.	1 migliorabile a 2 in offerta tecnica
Coordinatore dei flussi informativi di commessa (BIM Coordinator)	- Diploma di Geometra, con iscrizione al Collegio di appartenenza e in possesso di idonee competenze relative a metodi e strumenti di gestione informativa digitale. - o - Diploma di Perito Industriale, con iscrizione all'Albo e in possesso di idonee competenze relative a metodi e strumenti di gestione informativa digitale. - o	1 migliorabile a 2 in offerta tecnica

	- Laurea (triennale, quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente, con iscrizione all'Albo di appartenenza e in possesso di idonee competenze relative a metodi e strumenti di gestione informativa digitale	
Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM Specialist)	- Diploma di Geometra, con iscrizione al Collegio di appartenenza e in possesso di idonee competenze relative a metodi e strumenti di gestione informativa digitale. - o - Diploma di Perito Industriale, con iscrizione all'Albo e in possesso di idonee competenze relative a metodi e strumenti di gestione informativa digitale. - o - Laurea (triennale, quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente, con iscrizione all'Albo di appartenenza e in possesso di idonee competenze relative a metodi e strumenti di gestione informativa digitale	1 migliorabile a 2 in offerta tecnica

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d'una delle figure professionali precedentemente indicate, purché sia ammissibile in base all'ordinamento

giuridico vigente ed ai requisiti professionali richiesti e purché sia assicurata la presenza di almeno un Architetto, iscritto nell'Albo di Appartenenza nella sezione A, con almeno 10 anni nel settore.

Fermo quanto sopra, il gruppo di lavoro dovrà essere composto da almeno 8 soggetti, oltre al Giovane professionista, ove richiesto.

Qualora il concorrente partecipi a più lotti potrà indicare le medesime figure professionali sui diversi lotti cui partecipa.

Costituisce requisito ai soli fini dell'esecuzione dei contratti attuativi derivanti dalla presente procedura di aggiudicazione la presenza all'interno del gruppo di lavoro proposto di un professionista in possesso della qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi dell'art. 182, comma 1-*bis* del D.lgs. n. 42/2004, con riferimento esclusivo al settore di competenza PFP1 – Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura.

Il Gruppo di Lavoro proposto dev'essere dichiarato all'interno della "*Domanda di partecipazione*" inserita nella sezione della gara dedicata alla documentazione amministrativa, come di seguito specificato.

Deve essere precisato il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi dell'iscrizione albo/elenco professionale, il possesso dei requisiti minimi esperienziali previsti, la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti del Gruppo di Lavoro. In particolare, i soggetti facenti parte del Gruppo di lavoro dovranno essere stabilmente legati all'operatore economico concorrente o subappaltatore in una delle forme tra quelle di seguito indicate, pena l'esclusione, dell'operatore medesimo dalla procedura:

- componente di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario, o rete di imprese;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di

partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, che dovrà risultare dall'ultima dichiarazione IVA.

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8 con riferimento alle attività che, ai sensi dell'art. 104, comma 11, del Codice, devono essere svolte direttamente dall'offerente, nel caso in cui alcune delle figure del gruppo di lavoro afferiscano all'organico di un subappaltatore al quale il concorrente intende dare in affidamento le relative attività, tale circostanza dovrà essere specificamente indicata in sede di domanda di partecipazione (indicando, quale rapporto intercorrente, il subappalto) dal concorrente medesimo, il quale dovrà altresì coerentemente rendere la dichiarazione che intende subappaltare le suddette attività.

In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio/aggregazione tutti i membri del RTI/consorzio/aggregazione dovranno rendere la dichiarazione del medesimo Gruppo di Lavoro indicato.

La comprova dei requisiti di cui al presente art. 6.1 avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO E PROFESSIONALE

6.2.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, maturato nei migliori tre esercizi finanziari degli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a:

LOTTO N. 1: € 1.900.000,00 (Euro unmilionenovecentomila/00);

LOTTO N. 2: € 1.900.000,00 (Euro unmilionenovecentomila/00);

LOTTO N. 3: € 1.900.000,00 (Euro unmilionenovecentomila/00).

In caso di concorrenti in forma plurima si rinvia a quanto precisato ai successivi punti 6.3 e 6.4.

Per “esercizio finanziario” si intende quello il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando.

Per gli operatori economici costituiti da meno di 3 anni il requisito di capacità economica – finanziaria di cui al presente articolo verrà verificato sugli anni di effettiva esistenza dell'operatore economico stesso.

La comprova del requisito avviene mediante l'acquisizione da parte della stazione appaltante, attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico, dei seguenti mezzi di prova:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

A. LOTTO N.1 N.2 e N.3

Avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due servizi di ingegneria e di architettura, in riferimento a ciascuna categoria e ID indicata nella successiva tabella (servizi di punta), relativi a lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento derivante dalla presente procedura di gara, di importo complessivo **almeno pari** all'importo stimato dei lavori per l'intero Accordo

Quadro di ciascun Lotto, della medesima categoria e ID, come di seguito indicato:

Tabella n. 4 – Descrizione caratteristiche tecniche Servizi Analoghi

Categoria	Destinazione funzionale	ID. Opera	Importo TOT Lavori+OS	Importo complessivo minimo richiesto dei lavori + OS cui si riferiscono i servizi
EDILIZIA	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.12	4.500.000,00€	4.500.000,00€
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	1.100.000,00€	1.100.000,00€
	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.04	1.100.000,00€	1.100.000,00€
IMPIANTI	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	1.100.000,00€	1.100.000,00€
	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni -	IA.04	1.100.000,00€	1.100.000,00€

	Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota			
--	---	--	--	--

In luogo dei due servizi di punta è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari all'importo sopra indicato per la relativa categoria e ID.

La comprova del requisito avviene mediante l'acquisizione da parte di Sport e Salute, attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico, dei seguenti mezzi di prova:

- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - originale o copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
 - dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di concorrenti in forma plurima si rinvia a quanto precisato ai successivi punti 6.3 e 6.4.

Con riferimento al requisito di cui alla lettera A del presente articolo si precisa che:

- **Per la categoria E.12 E S.03** ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- **Per la categoria IA.03** ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti ID: **IA.04**.

Si precisa e si stabilisce che i servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nell'arco temporale di riferimento, ovvero la parte degli stessi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti speciali di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

6.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) I requisiti di cui all'art. 6.1.1, lett. A) e il requisito di cui all'art. 6.1.1, lett. B), devono essere posseduti da ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando, consorziato/consorziando o costituenti il G.E.I.E, nonché dal Consorzio ove costituito e dal GEIE e, nel caso di contratto di rete da ciascuna delle società aderenti al contratto di rete ed indicate come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- b) I requisiti di cui all'art. 6.1.2 sono posseduti dai singoli professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati della relativa prestazione;

6.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'art. 6.2.1 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o Consorzio nel complesso.
- b) Il requisito dei servizi di punta di cui all'art. 6.2.2, lett. A, B e C deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal Consorzio nel complesso. Il requisito dei due servizi di punta può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento o consorzio, fermo restando, in questa ultima ipotesi, che ciascun servizio dovrà essere stato svolto per intero da uno di tali operatori economici.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ E NEI CONSORZI STABILI PROFESSIONALI

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice e i consorzi stabili professionali devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

6.4.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) I requisiti di cui all'art. 6.1.1, lett. A), devono essere posseduti dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 38 del medesimo Allegato II.12;
- b) il requisito di cui all'art. 6.1.1, lett. B), deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate esecutrici e dai consorziati che prestano i requisiti;
- c) i requisiti di cui all'art. 6.1.2 sono posseduti dai singoli professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni.

6.4.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

I requisiti relativi al fatturato globale di cui all'art. 6.2.1 e ai servizi di punta di cui all'art. 6.2.2 lett. A , B e C sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 6.2.1 e/o 6.2.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara per ciascun singolo lotto partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti dalla gara per ciascun singolo lotto, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. Sport e Salute può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dall'art. 5 del Disciplinare e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 6.2.1 e/o 6.2.2, oggetto di avvalimento, e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti (Parte II, sez. A e B, Parte III, Parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e Parte VI), secondo le modalità previste al successivo art. 14.2;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento, presentando apposita dichiarazione redatta mediante il Modello di Dichiarazione di Avvalimento.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento - con i contenuti sopra indicati - deve essere presentato nell'offerta tecnica; nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, dovranno essere stipulati due contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti che dovrà essere presentato nella documentazione amministrativa, l'altro per il prestito dei requisiti premiali che dovrà essere presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all'avvalimento, dovrà rendere, mediante compilazione del DGUE, la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi delle dotazioni tecniche, delle risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari specificando se intende avvalersene per dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 6.2.1 e/o 6.2.2 e/o per migliorare la propria offerta nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 104 del Codice, e dovrà, altresì, indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario nonché i requisiti oggetto di avvalimento; nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta l'oggetto di avvalimento dovrà essere indicato con una formulazione generica tale da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale. Gli specifici requisiti e le risorse oggetto di avvalimento dovranno in tal caso essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Codice nel caso in cui un Consorzio rivesta il ruolo di ausiliario, le risorse oggetto del contratto di avvalimento sono esclusivamente quelle maturate in proprio dal Consorzio.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 5 e di idoneità di cui all'art. 6.1.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal

ricevimento della richiesta da parte di Sport e Salute. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento relativi all'ausiliario indicato per la sostituzione.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, Sport e Salute procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice, nonché nel rispetto di quanto stabilito dal presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lettera d), del Codice stesso, l'Accordo Quadro non può essere ceduto a terzi, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Si richiama quanto indicato al precedente articolo 6.1.2, circa la necessità di indicare, all'interno del DGUE presentato nell'ambito della Documentazione Amministrativa, l'intenzione di voler ricorrere al subappalto per l'esecuzione di alcune attività nel caso in cui alcune delle figure del gruppo di lavoro richieste ai fini dell'ammissione alla procedura afferiscano all'organico di un subappaltatore al quale il concorrente intende dare in affidamento le relative attività; in caso di mancata indicazione le risorse che afferiscano all'organico di un subappaltatore non potranno essere considerate ai fini della qualificazione. Al di fuori delle predette ipotesi di subappalto qualificante, l'aggiudicatario dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo solo in occasione dell'attivazione del singolo Contratto Attuativo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato e, pertanto, dovrà eseguire in proprio

tutti i servizi per i quali non ha indicato correttamente di volersi avvalere della facoltà di subappalto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Data la peculiarità delle prestazioni oggetto di procedura non è ammesso il subappalto a cascata.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il Committente provvederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore nelle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 11, del Codice. Nei restanti casi, l'affidatario dovrà trasmettere al Committente copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, per ciascuno dei lotti, è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura e precisamente, per ciascun lotto, di importo pari a quanto riportato nella seguente tabella.

Tabella n. 5– Importo Garanzia Provvisoria

LOTTO	VALORE GLOBALE STIMATO	IMPORTO GARANZIA RICHIESTO
1	Euro 950.000,00	Euro 19.000,00
2	Euro 950.000,00	Euro 19.000,00
3	Euro 950.000,00	Euro 19.000,00

La garanzia deve essere costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta digitalmente da un

soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, co 8, del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente Intestatario: Sport e salute S.p.A. - Istituto Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K, IBAN IT79K0100503309000000009000, Causale *"Garanzia provvisoria relativa all'Accordo Quadro per l'affidamento del servizio tecnico di direzione lavori relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia-impiantistica e nuova edificazione di strutture e impianti sportivi da eseguirsi presso gli immobili e le aree di competenza di sport e salute siti nelle seguenti regioni: [indicare regioni per le quali si concorre e specificare Lotto 1 – Lotto Italia Centro – Lotto 2 – Lotto Italia nord – Lotto 3 – Lotto Italia Sud]"*.

Dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società

di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Sport e Salute);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di rete, ovvero, in caso di consorzi stabili di società o di consorzi stabili professionali, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Sport e Salute.

- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta di Sport e Salute per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

Dovrà altresì essere prodotta documentazione idonea a comprovare i poteri di firma del soggetto sottoscrittore del documento rilasciato dall'Istituto bancario o assicurativo o dall'intermediario finanziario; a tal fine sarà ritenuta sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sottoscrittore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti di Sport e Salute.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lett. f), del Codice, per i consorzi ordinari o GEIE solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, se il consorzio o almeno una delle consorziate esecutrici sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% nel caso in cui l'operatore economico presenti una fideiussione,
 - gestita mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a) e b).
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più certificazioni previste dall'allegato II.13:
 - ISO 45001
 - SA 8000:2014
 - UNI/PdR 125:2022

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

 - per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari o i GEIE se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lett. g), del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione la riduzione applicata e inserisce nella sezione dedicata alla Documentazione amministrativa copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo presso l'area interessata dal Servizio.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 e pubblicata sul sito dell'ANAC, o delibera successiva.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Tabella n. 6– Importo Contributo ANAC

Numero Lotto	Importo contributo ANAC
1	€ 90,00
2	€ 90,00
3	€ 90,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In virtù dell'applicazione, alla presente procedura di gara, dell'istituto dell'inversione procedimentale, la verifica del pagamento del contributo ANAC verrà effettuato preliminarmente all'apertura dell'offerta tecnica secondo quanto disciplinato nel successivo

art. 15. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relative alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nell'apposita sezione della Piattaforma, a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

La documentazione amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica non trasmesse si considerano non presentate, ancorché la relativa documentazione sia stata integralmente caricata sulla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto all'articolo 1.1. del presente Disciplinare.

La dimensione massima consentita dei file da caricare sulla PAD è indicata in ciascuno slot di risposta predisposto all'interno della PAD stessa.

La PAD consente esclusivamente il caricamento delle tipologie di files espressamente indicati all'interno delle singole procedure di gara.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 ("Piattaforma") e nell'allegato "presentazione offerta generica" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa**, per ogni lotto per il quale si intende partecipare;
- B – **Offerta tecnica** una per ogni lotto per il quale si intende partecipare;
- C – **Offerta economica** una per ogni lotto per il quale si intende partecipare.

Il concorrente può modificare o integrare i dati precedentemente trasmessi non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerte. In tal caso, dovrà procedere con le operazioni di salvataggio delle modifiche e nuova trasmissione dei dati. Sport e Salute considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in euro.

Le dichiarazioni richieste ai sensi del presente Disciplinare sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere, in tutto o in parte, all'aggiudicazione.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni/documentazione richieste dal presente Disciplinare, nonché l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta di Sport e Salute entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto, rispettivamente, nell'offerta tecnica o economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le incertezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria nonché del corrispettivo o, in mancanza, dell'interesse conseguito dall'impresa ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della

Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, Sport e Salute procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Il suindicato termine si rende necessario per garantire la tempestività dell'aggiudicazione della procedura di gara. È comunque salva la possibilità per Sport e Salute di concedere, a sua insindacabile discrezionalità, un termine più lungo rispetto a quello indicato.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Sport e Salute può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Sport e Salute può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Sport e Salute che non può essere inferiore a due giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD, nell'apposita sezione della gara dedicata alla documentazione amministrativa, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- a. domanda di partecipazione;
- b. DGUE;
- c. eventuale procura;
- d. garanzia provvisoria e copia della eventuale documentazione di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, qualora non già presente nel FVOE;
- e. eventuale documentazione relativa a procedure concorsuali;
- f. documentazione in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti o G.E.I.E.;
- g. documentazione in caso di consorzi ex articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice;
- h. attestazione di pagamento della imposta di bollo per la domanda di partecipazione.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi riportate.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- 1) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, reti di imprese il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice e di consorzi stabili professionali, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

- 2) di non partecipare alla medesima gara per ciascun lotto contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- 3) dichiarazione dei seguenti dati:

per i professionisti singoli

- a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) del titolare dello studio;
- b) requisiti di cui all'art. 34 dell'Allegato II.12 al Codice riferiti al titolare dello studio (titolo di studio, data di abilitazione e numero di iscrizione all'albo professionale);

per i professionisti associati

- c) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) di tutti i professionisti associati;

- d) requisiti di cui all'art. 34 dell'Allegato II.12 al Codice con riferimento a tutti i professionisti associati (titolo di studio, data di abilitazione e numero di iscrizione all'albo professionale);

per le società di professionisti

- e) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f) organigramma aggiornato di cui all'art. 35, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
- i soci
 - gli amministratori
 - i dipendenti
 - i consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti o i rapporti di verifica dei progetti o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma dovrà riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità dei predetti soggetti;

per le società di ingegneria

- g) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione all'esercizio della professione, data e n. di iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice o di altro ingegnere o architetto dipendente della società delegato ad approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 36;
- h) organigramma aggiornato di cui all'art. 36, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- i soci
- gli amministratori
- i dipendenti
- i consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti o i rapporti di verifica dei progetti o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma dovrà riportare, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del Codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico;

per gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura:

- i) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione all'esercizio della professione, data e n. di iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 37, comma 3, dell'Allegato II.12 al Codice o di altro ingegnere o architetto dipendente del soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice delegato ad approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, accompagnati dalla dichiarazione che tale direttore tecnico o altro soggetto delegato è in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti;
- j) organigramma aggiornato di cui all'art. 37, comma 2, lett. a), dell'Allegato II.12 al Codice, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di

funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare, tenuto conto della propria natura giuridica:

- il legale rappresentante;
- gli amministratori;
- i soci, i soci fondatori, gli associati;
- i dipendenti;
- i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma dovrà riportare, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;

per i consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, per i consorzi stabili professionali e per i GEIE:

- k) indicazione dei dati sopra riportati alle lettere a) e b) oppure c) e d) oppure e) e f) oppure g), e h) con riferimento, rispettivamente, ai professionisti consorziati e/o alle società di professionisti consorziate e/o alle società di ingegneria consorziate;

per i Raggruppamenti temporanei di concorrenti:

- l) in relazione a ciascuno dei soggetti raggruppati, tutti i dati indicati alle precedenti lettere da a) a k) a seconda della tipologia dell'operatore economico raggruppato (professionista singolo o associato, società, etc.).
- 4) dichiarazione dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza), requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale, esperienza minima richiesta) di ciascuno dei professionisti del gruppo di lavoro richiesti all'art. 6.1.2 e natura del rapporto intercorrente con l'operatore economico;
 - 5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;

- 6) di aver letto e di accettare il "Codice Etico di Sport e Salute" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro;
- 7) di essere consapevole che Sport e Salute si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara, nonché di non stipulare motivatamente l'Accordo Quadro dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti di Sport e Salute ove ricorra una di tali circostanze;
- 8) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 9) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 10) di beneficiare delle riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 106, co.8, del Codice, (indicando le riduzioni applicate) o, in alternativa, di non beneficiare di alcuna delle riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice;
- 11) nel caso in cui la garanzia sia prestata sotto forma di fideiussione, il sito internet o la PEC del garante o la piattaforma utilizzata, al fine di consentire a Sport e Salute la verifica di veridicità e autenticità della garanzia oppure che la garanzia fideiussoria è gestita in tutte le sue fasi, mediante il ricorso alla piattaforma indicata nel Disciplinare di gara oppure, in caso garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, l'indicazione del conto corrente bancario su cui effettuare l'eventuale restituzione dell'importo;

- 12) di allegare la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato.pdf;
- 13) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'Offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché per altri 180 (centoottanta) giorni su espressa richiesta di Sport e Salute;
- 14) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
- 15) per i RTI, consorzi ordinari o aggregazioni di rete non ancora costituiti, dichiarazione dalla quale risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti raggruppati, consorziati o aderenti al contratto di rete conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella dichiarazione e qualificato mandatario/capogruppo, il quale stipulerà l'Accordo Quadro in nome e per conto proprio e degli altri soggetti raggruppati, consorziati o aderenti al contratto di rete, in conformità alle previsioni dell'art. 68 del Codice; il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii;
- 16) per i RTI, consorzi ordinari o aggregazioni di rete, dichiarazione contenente l'indicazione delle parti del servizio (ID e Categorie di Opere) che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato o aderente al contratto di rete;
- 17) di autorizzare Sport e Salute a consentire l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara ad eccezione delle parti eventualmente indicate in offerta secondo quanto previsto al successivo art. 15.1 "Segreti tecnici e commerciali";
- 18) di autorizzare Sport e Salute a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'art. 28 del Codice tramite le piattaforme dell'ecosistema di cui all'art. 22 del Codice e per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;

- 19) dichiarazione del proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter del D.Lgs. n. 82/05 o in alternativa di non essere presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6 ter del D.Lgs. n. 82/05;
- 20) di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati da Sport e Salute e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi adottati con DM 24 novembre 2025, pubblicato in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025;
- 21) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare a Sport e Salute la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 22) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- 23) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 29;
- 24) di impegnarsi, in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare o in alternativa di impegnarsi, in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare una quota percentuale inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare con l'indicazione delle relative motivazioni;
- 25) ai sensi dell'art. 35 comma 5 bis del Codice, di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte di Sport e Salute del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice stesso;

26) di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE, che dispongono “misure restrittive” in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo esemplificativo e non esaustivo) il Regolamento n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ed in particolare (sempre a titolo esemplificativo) di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:

- a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022, nonché dal Regolamento (UE) n. 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022: i) in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia; ii) in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con “soggetti russi” ai sensi dell'art. 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto;
- b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022), in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia e di dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative che, in tema di “misure restrittive”, dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o GEIE, dalla mandataria/capofila nonché, con riferimento alle dichiarazioni di cui ai precedenti

- punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, il consorzio o il GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - nel caso di consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice e di consorzi stabili professionali, dal consorzio medesimo nonché, con riferimento alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) da ciascuna consorziata indicata come esecutrice o che presta i requisiti.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento

del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

L'imposta di bollo deve essere versata una volta soltanto a prescindere dalla forma, singola o associata, in cui si presenta il concorrente.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

14.2. DGUE

L'operatore economico dovrà compilare il DGUE, nella Parte II, sez. A e B, Parte III, Parte IV e Parte VI, mediante collegamento alla PAD. Il DGUE dovrà essere compilato in conformità a quanto indicato nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 giugno 2023 recante "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*" e secondo le ulteriori specifiche di seguito indicate; resta fermo per il concorrente l'obbligo di rendere in ogni caso tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara con le formalità ivi previste. Dopo aver compilato il DGUE, l'operatore economico dovrà esportare il file in formato pdf, sottoscriverlo digitalmente e allegarlo alla PAD nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa. Si precisa che:

- **Parte II – Informazioni sull'operatore economico, sez. A**

il concorrente indica per quale lotto/i concorre; In questa sezione dovranno essere indicate le pertinenti informazioni sull'operatore economico nonché le informazioni relative alla forma di partecipazione.

In proposito si precisa che in caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lett. g), del Codice e di consorzi stabili professionali, dovrà essere resa la dichiarazione relativa all'indicazione della consorziata o delle consorziate che eseguiranno le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Parte II – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, sez. B

In questa sezione dovranno essere indicate le pertinenti informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico. Si precisa che, come da Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 giugno 2023, in tale sezione dovrà essere fornita l'indicazione di tutti i soggetti elencati all'articolo 94, commi 3 e 4 del Codice; in alternativa, se l'operatore ha fornito l'elenco dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del Codice in un documento separato, allegato al DGUE, in questa sezione deve indicare il riferimento a tale documento. Si precisa altresì che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti.

[Da compilare solo in caso di avvalimento].

Il concorrente dichiara se fa affidamento sulle capacità di altri soggetti ed indica altresì la denominazione dell'operatore economico ausiliario e le risorse e i requisiti oggetto di avvalimento; si ribadisce quanto già precisato in merito all'obbligo di indicare con una formulazione generica l'oggetto dell'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale.

Sezione D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento

Il concorrente dichiara le prestazioni che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e di quanto previsto al precedente art. 8.

nella Parte III – Motivi di esclusione:

Il concorrente rende la dichiarazione relativa alle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del Codice ed ex art. 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 mediante la compilazione delle Sezioni A, B, C e D.

Al proposito si precisa che:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2, del Codice e di cui al combinato disposto degli artt. 95, co. 1, lett. e) e 98, co. 3, lettere g) e h) del Codice operano nei confronti dei soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94 e sono dichiarate dal legale rappresentante dell'operatore economico con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94 come indicati nella Parte II, Sezione B del DGUE;
- relativamente alla causa di esclusione di cui all'art. 94, co. 1, del Codice dovranno essere inseriti i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata;
- relativamente alla causa di esclusione di cui all'art. 94, co. 2, del Codice, nel caso in cui l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del medesimo Codice, l'operatore dovrà indicare gli estremi del relativo provvedimento;
- con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:
 - le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), del Codice per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione;

- fermo quanto sopra, per quanto riguarda i requisiti di cui agli articoli 94, co. 6, e 95, co. 2, del Codice dei Contratti l'operatore dovrà dichiarare le sole informazioni rilevanti tenuto conto di quanto disposto dai medesimi artt. 94, comma 6, e 95, co. 2, e dall'Allegato II.10 al Codice;
- se l'operatore economico omette di comunicare a Sport e Salute la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Sport e Salute ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento;
- relativamente al comma 5 lettera d) dell'art. 94 del Codice si precisa che:
 1. nel caso in cui l'operatore economico abbia depositato la domanda di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 14/2019 e non sia stato ancora depositato il decreto di cui all'art. 47 del medesimo decreto, tale circostanza non impedisce la partecipazione alla gara a condizione che: *i)* l'operatore economico attesti la sussistenza dell'autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal tribunale o dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, con indicazione degli estremi del relativo provvedimento di autorizzazione (tribunale o giudice delegato che ha emesso il provvedimento, numero e data del provvedimento); *ii)* l'operatore economico alleggi una relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento dell'Accordo Quadro da parte dell'operatore economico sottoposto alla procedura.
 2. Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale tale circostanza non impedisce la partecipazione alla gara a condizione che: *i)* l'operatore economico attesti l'ammissione al concordato

preventivo con continuità aziendale nonché la sussistenza dell'autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, con indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti (giudice che ha emesso il provvedimento, numero e data del provvedimento); *ii)* l'operatore economico alleggi una relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento dell'Accordo Quadro da parte dell'operatore economico sottoposto alla procedura;

3. In caso di concordato preventivo con continuità aziendale l'operatore economico può concorrere anche riunito in Raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che nessuna delle altre imprese aderenti al Raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

La documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovrà essere allegata in PAD, nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa;

- le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE;
- relativamente all'art. 94, comma 5, lett. b), del Codice, si precisa che nel caso in cui l'operatore economico dichiara di non essere tenuto alla disciplina della Legge n. 68/1999, dovrà indicare le motivazioni per le quali non è tenuto all'applicazione di tale disciplina;
- un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 94, comma 6 e all'art. 95 comma 2, indica le eventuali misure di *self cleaning* adottate oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 96, commi 3, 4 e 6, del Codice e rende disponibile nel FVOE la relativa documentazione indicando nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE;

- nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari o Consorzi Stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. g), del Codice, qualora un partecipante al Raggruppamento o al Consorzio Ordinario o una consorziata esecutrice o consorziata avente i requisiti di cui il Consorzio si avvale si trovi in una delle situazioni indicate agli artt. 94 e 95 del Codice o non sia in possesso di un requisito dei cui al precedente artt. 6.1, 6.2 e 6.3, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

- **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale relativo all'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; in particolare la dichiarazione dovrà attestare presso quale registro commerciale l'impresa è iscritta, la data e il numero di iscrizione, il codice dell'attività e la forma giuridica. Per i concorrenti non aventi sede in Italia trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 100, comma 3, del Codice e dell'Allegato II.11.

In alternativa alla dichiarazione di cui alla presente lettera a), potrà essere prodotto l'originale o la copia dichiarata conforme del certificato di iscrizione alla CCIAA;

- b) la sezione B, n. 1, per dichiarare il possesso del requisito relativo al conseguimento del fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui al precedente art. 6.2.1;
- c) la sezione C, n. 1, per dichiarare il possesso del requisito dei servizi di punta di cui al precedente art. 6.2.2, lettere A e B.

- **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è presentato da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre e che prestano i requisiti.

14.3. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PROCEDURE CONCORSUALI

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari di trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 5, lett. b), del Codice oppure di essere sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una di tali situazioni, dovrà allegare la pertinente documentazione in conformità a quanto previsto al precedente articolo 14.2, DGUE Parte III, punti 1 e 2.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico dovrà allegare, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, la documentazione di cui al precedente art. 7.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari già costituiti o GEIE

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per i consorzi ex articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice ex articolo 12 della l. 81/2017

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - a) copia del contratto di rete;
 - b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - a) copia del contratto di rete;
 - b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma telematica, per ciascun lotto per cui il concorrente partecipa, secondo le modalità indicate nella "Presentazione Offerta Generica" inserite nella sezione "Offerta tecnica" della Piattaforma. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente articolo 12 e deve contenere i seguenti documenti:

- a. a pena di esclusione, una relazione tecnica contenente la descrizione dell'offerta con riferimento agli elementi di valutazione A, B, C di cui al successivo articolo 17.1;
- b. in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento di cui al precedente art. 7, sottoscritto digitalmente dall'ausiliario e dall'ausiliato;
- c. copia delle certificazioni relative all'elemento di valutazione lett. D di cui al successivo art. 17.1, unitamente alla relativa dichiarazione di conformità all'originale;
- d. dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza;
- e. ricevuta del versamento del contributo all'ANAC. In virtù dell'applicazione, alla presente procedura di gara, dell'istituto dell'inversione procedimentale, il concorrente dovrà inserire nell'apposita sezione dell'Offerta Tecnica la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC di cui al precedente art. 11. In caso di mancata presentazione della ricevuta Sport e Salute accerterà il pagamento mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Si riporta nella seguente tabella l'indicazione dei contenuti della relazione che dovrà comporre l'offerta tecnica e il numero massimo di pagine/cartelle complessivo e per ciascun elemento:

Tabella n. 7– Offerta Tecnica

LOTTO 1 – 2 – 3

ELABORATO	NUMERO MASSIMO DI PAGINE DELL'INTERA RELAZIONE	ELEMENTI E SUB ELEMENTI	NUMERO MASSIMO DI PAGINE E LIMITI EDITORIALI PER CIASCUN PARAGRAFO
OFFERTA	16	CRITERIO A.	La relazione dovrà essere composta da

TECNICA	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	massimo n. 6 facciate (6 pagine) in formato A4, orientamento verticale, e compilate in carattere ARIAL di dimensione 12 pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro ognuno di 2 cm, stampate su una sola facciata. Alla suddetta relazione si possono allegare massimo n. 3 pagine in formato A3, per la rappresentazione di elaborazioni grafiche e/o fotografiche, che il concorrente ritenga idonee a descrivere la propria offerta
	CRITERIO B. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE	La relazione dovrà essere composta da massimo n. 7 facciate (7 pagine) in formato A4, orientamento verticale, e compilate in carattere ARIAL di dimensione 12 pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro ognuno di 2 cm, stampate su una sola facciata. Alla suddetta relazione si possono allegare massimo n. 3 pagine in formato A3, per la rappresentazione di elaborazioni grafiche e/o fotografiche, che il concorrente ritenga idonee a descrivere la propria offerta
	CRITERIO C. QUALITÀ DELLE	La relazione dovrà essere composta da massimo n. 3 facciate (3 pagine) in

		FIGURE PROFESSIONALI E ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	formato A4, orientamento verticale, e compilate in carattere ARIAL di dimensione 12 pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro ognuno di 2 cm, stampate su una sola facciata. Alla suddetta relazione si possono allegare massimo n. 3 pagine in formato A3, per la rappresentazione di elaborazioni grafiche e/o fotografiche, che il concorrente ritenga idonee a descrivere la propria offerta
--	--	---	---

Si precisa che la Relazione di cui alla precedente Tabella dovrà:

- suddivisa in 3 paragrafi, uno per ciascuno degli elementi di valutazione A – B – C di cui al successivo articolo 17.1;
- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, riportando su ciascuna di esse il numero della pagina ed il numero totale di pagine (es. 4 di 9).

La Relazione tecnica deve essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T.I., consorzi ordinari o aggregazioni costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario o dell'organo comune, ove esistente;
- iii. in caso di R.T.I., consorzi ordinari o aggregazioni di rete costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante o aderente al contratto di rete;
- iv. in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa che il contenuto delle pagine che eccedano i limiti massimi di ciascun paragrafo, indicati nella Tabella precedente, non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica con riferimento ai relativi elementi e/o sub-elementi di valutazione.

A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione tecnica riferimenti all'offerta economica.

15.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

L'offerente dovrà produrre una dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. L'offerente a tal fine allega anche una copia firmata della offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà di Sport e Salute di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Il mancato inserimento di tale dichiarazione/documentazione non comporterà l'esclusione del concorrente.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto a cui partecipa, nella Piattaforma l'offerta economica presentata mediante la compilazione dell'apposita sezione a Piattaforma, inserendo:

- il ribasso percentuale offerto in cifre. Il ribasso offerto non incide sull'importo dell'Accordo Quadro, ma verrà applicato in sede di determinazione del corrispettivo spettante per ciascun Contratto Attuativo sulla quota pari al 35 % dell'importo a base di gara dei servizi affidati con ciascun Contratto Attuativo, come risultanti dalle parcelle professionali calcolate in conformità all'Allegato al Codice I.13 e al D.M. 17 giugno 2016.

Verranno prese in considerazione frazioni di ribasso percentuale sino alla seconda cifra decimale (es. XX,xx%) arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 (cinque).

Facoltativo: nella medesima sezione della PAD, il concorrente dovrà inserire la documentazione relativa ai giustificativi di cui all'art. 110, comma 2, del Codice. Il concorrente dovrà allegare ogni documentazione che ritenga utile ed idonea a supporto. Sport e Salute, nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di analizzare la documentazione prodotta in fase di offerta e non richiedere ulteriore documentazione. Si precisa che il mancato inserimento di tale documentazione non comporterà l'esclusione del concorrente.

Verranno **esclusi** dalla procedura i concorrenti che presentino offerte tardive, in aumento, plurime, parziali, alternative e/o condizionate.

Si precisa che nel caso di mancato inserimento del ribasso nell'apposita sezione della Piattaforma l'Offerta Economica sarà considerata invalida.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T.I., consorzi ordinari o aggregazioni costituiti, dal legale rappresentante del mandatario o dell'organo comune, ove esistente;
- iii. in caso di R.T.I., consorzi ordinari o aggregazioni di rete costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante o aderente al contratto di rete;
- iv. in caso di consorzi stabili di società o consorzi stabili professionali, dal legale rappresentante del consorzio.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato, per ciascun lotto, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 8– Criteri di Aggiudicazione

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Sport e Salute si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida; Sport e Salute si riserva in ogni caso la facoltà, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo Quadro.

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "*Punteggi discrezionali*", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "*Punteggi quantitativi*", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "*Punteggi tabellari*", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

Tabella n. 9– Criteri di Valutazione Offerta Tecnica

LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

N° ELEMENTO	PUNTI	SUB-ELEMENTO	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
A PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	20	A.1 Professionalità ed adeguatezza dell'offerente derivante dall'analisi delle pregresse esperienze ai servizi oggetto della presente procedura di gara. Sarà attribuita particolare rilevanza al numero di servizi di direzione Lavori che abbiano previsto le attività su una pluralità di commesse, possibilmente in contemporanea, sparse sul territorio Italiano.	5	
		A.2 Professionalità ed adeguatezza dell'offerente derivante dall'analisi delle pregresse esperienze ai servizi oggetto di gara in termini di tipologia di opere oggetto di direzione lavori. Sarà attribuita particolare rilevanza al numero di servizi di direzione lavori relativi ad opere svolte su impianti sportivi o similari o, in alternativa, verranno valutati con minore importanza attività di direzione lavori svolte su strutture di notevole complessità di natura diversa, rientranti comunque nelle categorie E (edilizia), S.03 e S.04, IA.03, IA.04. Dei servizi presentati almeno uno dovrà essere svolto per amministrazioni aggiudicatrici	15	

			come definite all'art. 1 lett. q), dell'ALL.I.1 al Codice.		
TOTALE PUNTI CRITERIO A					20
	CARATTERISTICHE B METODOLOGICHE DELL'OFFERTA	35	B. Il concorrente dovrà illustrare le modalità di svolgimento del servizio di Direzione Lavori, con particolare riferimento agli indirizzi strategici, organizzativi e metodologici che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte in considerazione sia della pluralità di attivazioni possibili anche in contemporanea, della dislocazione geografica dei cantieri su tutto il territorio italiano, del numero di squadre previste in considerazione di quanto offerto nel "Criterio C" In particolare, si valuterà:		
			B.1 - l'efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'organizzazione delle attività, all'articolazione temporale delle varie fasi e misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;	7	

			B.2 - l'attività di controllo che dimostri l'efficacia dell'organizzazione proposta, con particolare riferimento alle fasi di allestimento, organizzazione e gestione delle commesse in considerazione della possibile contemporaneità e della differente dislocazione geografica sul territorio italiano dei possibili cantieri.	7	
			B.3 - l'efficacia ed efficienza delle modalità di interazione o integrazione con la committenza, nonché le procedure di coordinamento tra i vari soggetti che interverranno: impresa appaltatrice, subappaltatori, fornitori in opera, lavoratori autonomi, Stazione Appaltante, Enti di controllo, etc.	7	
			B.4 - le modalità di condivisione dei dati e di gestione delle attività tramite l'utilizzo specifico di software di gestione manageriale delle commesse che possano garantire uno scambio di dati immediato con tutti gli stakeholder coinvolti nel processo.	7	
			B.5 - le modalità di gestione delle varie fasi previste dal servizio, ovvero: organizzazione, verifica e gestione del cantiere.	7	

TOTALE PUNTI CRITERIO B				35
C	COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI	20	C.1 Sarà valutata la composizione dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro minimo presentato dall'operatore economico, in termini di professionalità ed adeguatezza delle figure minime richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara. L'operatore economico dovrà allegare i Curriculum vitae dei professionisti indicati. I punteggi saranno attribuiti in base agli anni di esperienza delle figure professionali coinvolte, ai progetti cui hanno preso parte, tenendo in maggiore considerazione le esperienze maturate nell'espletamento di prestazioni analoghe a quelle del ruolo che andranno a ricoprire nel gruppo di lavoro.	5
			C.2 Miglioramento del numero minimo di risorse previste per la figura di <i>"Professionista dedicato all'attività di"</i> Direttore dei Lavori con esperienza <i>pregressa in lavori di natura edile"</i>, con i medesimi requisiti indicati nel gruppo di lavoro.	2

			Il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti modalità: • 2 risorse offerte: 0 punti • 3 risorse offerte: 1 punto • 4 risorse offerte: 2 punti		
		C.3	Miglioramento del numero minimo di risorse previste per la figura di <i>"Professionista dedicato all'attività di Direttore dei Lavori con esperienza pregressa in lavori di natura impiantistica", con i medesimi requisiti</i> indicati nel gruppo di lavoro. Il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti modalità: • 2 risorse offerte: 0 punti • 3 risorse offerte: 1 punto • 4 risorse offerte: 2 punti		2
		C.4	Miglioramento del numero minimo di risorse previste per la figura di <i>"Professionista dedicato all'attività di Direttore Operativo" con i medesimi</i> requisiti indicati nel gruppo di lavoro. Il punteggio sarà attribuito secondo medesimi requisiti indicati nel gruppo di lavoro. le seguenti modalità: • 3 risorse offerte: 0 punti		3

			• 4 risorse offerte: 1 punto • 5 risorse offerte: 2 punti • 6 risorse offerte: 3 punti		
		C.4	Miglioramento del numero minimo di risorse previste per la figura di "<u>Professionista dedicato all'attività di Ispettore di Cantiere</u>", con i medesimi requisiti indicati nel gruppo di lavoro. Il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti modalità: • 3 risorse offerte: 0 punti • 4 risorse offerte: 1 punto • 5 risorse offerte: 2 punti • 6 risorse offerte: 3 punti		3
		C.5	Miglioramento del numero minimo di risorse previste per la figura di "<u>BIM Manager</u>", con i medesimi requisiti indicati nel gruppo di lavoro. Il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti modalità: • 1 risorsa offerta: 0 punti • 2 risorse offerte: 1 punto		1
		C.6	Miglioramento del numero minimo di risorse previste per la figura di "<u>Bim Coordinator</u>", con i medesimi requisiti indicati nel gruppo di lavoro.		2

			Il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti modalità: • 1 risorsa offerta: 0 punti • 2 risorse offerte: 2 punti		
		C.7	Miglioramento del numero minimo di risorse previste per la figura di "<i>BIM Specialist</i>", con i medesimi requisiti indicati nel gruppo di lavoro. Il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti modalità: • 1 risorsa offerta: 0 punti • 2 risorse offerte: 2 punti	2	
TOTALE PUNTI CRITERIO C					20
D	CRITERI PREMIANTI	D.1	SA 9001 <u>Possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità rilasciata da organismo di valutazione accreditato ACCREDIA o da altro Ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito IAF, ovvero emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, avente come scopo di certificazione e come settore IAF di accreditamento le attività oggetto dell'affidamento.</u> <u>Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovrà essere allegata copia conforme</u>	1	

			all'originale del certificato in corso di validità, in alternativa, fornire, all'interno della Relazione Unica, l'indicazione univoca del certificato con le modalità di visualizzazione/prelievo libero presso il sito internet dell'ente certificatore.		
			<u>Possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità ovvero della registrazione EMAS in corso di validità rilasciata da organismo di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro Ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito IAF, ovvero emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, avente come scopo di</u> D.2certificazione e come settore IAF di accreditamento le attività oggetto dell'affidamento. <u>Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovrà essere allegata copia conforme all'originale del certificato in corso di validità, in alternativa, fornire, all'interno della Relazione Unica, l'indicazione univoca del certificato con le modalità di visualizzazione/prelievo libero presso il sito internet dell'ente certicator</u>		1

D		5	Possesso della Certificazione SA8000:2014, rilasciata da organismi accreditati, in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto della procedura di gara. <u>Ai fini dell'attribuzione del punteggio</u> D.3 <u>dovrà essere allegata copia conforme all'originale del certificato in corso di validità, in alternativa, fornire, all'interno della Relazione Unica, l'indicazione univoca del certificato con le modalità di visualizzazione/prelievo libero presso il sito internet dell'ente certificatore</u>	1
			Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198. Per comprovare l'attestazione il concorrente dovrà fornire copia D.4 <u>conforme della certificazione posseduta allegandola nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica o, in alternativa, fornire, all'interno della Relazione Unica, l'indicazione univoca del certificato con le modalità di visualizzazione/prelievo libero presso il sito internet dell'ente certificatore. In</u>	2

				caso di concorrente plurisoggettivo, la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RT.		
TOTALE PUNTI CRITERIO D					5	
					80	

Elementi tabellari D - Certificazione 9001 – Certificazione 14001 – Certificazione 8000 e Certificazione Parità di genere.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'elemento D l'operatore economico concorrente dovrà allegare, nell'ambito della documentazione relativa all'offerta tecnica, copia della certificazione posseduta, con relativa attestazione di conformità all'originale.

In caso di mancata allegazione della richiesta certificazione, qualora la stessa non sia stata diversamente prodotta all'interno della documentazione d'offerta, non si procederà all'esclusione del concorrente, ma non sarà attribuito il relativo punteggio previsto dal relativo elemento di valutazione.

Per comprovare l'attestazione il concorrente dovrà fornire copia conforme della certificazione posseduta allegandola nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica o, in alternativa, fornire, all'interno della Relazione Unica, l'indicazione univoca del certificato con le modalità di visualizzazione/prelievo libero presso il sito internet dell'ente certificatore. In caso di concorrente plurisoggettivo, la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il Raggruppamento.

Il punteggio tecnico (**Pt**) verrà attribuito alle offerte tecniche secondo la formula seguente:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

C_a = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

$\sum_n$ = Sommatoria

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

W_i = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

V_{ai} = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

I coefficienti ed i relativi punteggi saranno determinati dalla Commissione con le seguenti modalità:

- 1) per quanto riguarda i **coefficienti V_{ai} di natura qualitativa ("Punteggi discrezionali") dell'offerta tecnica**, relativo agli elementi A, B, C tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno, con un solo decimale) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario sulla base dei criteri motivazionali sopra indicati. In particolare, per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario attribuirà un punteggio secondo il seguente schema di valutazione:

Tabella n. 10– Punteggi di Valutazione Offerta Tecnica

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4

DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia ed efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili	1

	soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	
--	---	--

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subelemento, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto (V_{ai}) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun elemento di valutazione.

2) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (*"Punteggi tabellari"*) dell'offerta tecnica, relativo all'elemento D, il punteggio indicato nella Tabella dei criteri di valutazione sarà attribuito automaticamente ed in valore assoluto, sulla base del possesso o meno da parte dell'operatore economico concorrente della certificazione; in mancanza il punteggio attribuito sarà pari a zero. Si precisa che in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario il punteggio sarà attribuito solo in caso di possesso della certificazione da parte di ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento o Consorzio; nel caso in cui l'offerente sia un Consorzio di cui all'art. 66, lett. g) il punteggio verrà attribuito in caso di possesso della certificazione da parte del soggetto che eseguirà il servizio e pertanto del Consorzio che esegua in proprio i lavori e di tutte le consorziate esecutrici.

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla seconda cifra decimale: qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la terza cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

3) Per quanto riguarda l'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare:

$$\text{Se } R_i < R_{med}$$

$$PEi = (Ri/Rmed)^{\alpha} * X$$

Se $Ri > Rmed$

$$PEi = X$$

ove:

- PEi = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- Ri = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- $Rmed$ = media ribassi offerti;
- α = coefficiente 0.3;
- X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 20.

Il valore così ottenuto **Vai** sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio economico.

Il prodotto (Vai * Wi) sarà arrotondando alla seconda cifra decimale: qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la terza cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale di Sport e Salute nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica avrà luogo nel giorno e nell'ora che verranno tempestivamente comunicati attraverso pubblicazione di apposita comunicazione all'interno della specifica area della PAD. Con le medesime modalità saranno comunicati ai concorrenti gli aggiornamenti delle sedute e le sedute successive.

Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, a insindacabile giudizio del soggetto che presiede la gara.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le sedute della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara potranno essere effettuate a distanza con procedure telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni.

La Stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti che hanno presentato offerta nel termine perentorio indicato sulla Piattaforma medesima.

In tale seduta, la Commissione giudicatrice, accertata la regolare costituzione della medesima, procede, relativamente a ciascun singolo lotto, con l'ausilio del RUP, all'apertura della sezione della PAD contenente le offerte tecniche e a verificare il versamento del contributo ANAC, procedendo secondo quanto indicato al precedente art. 15.

Nella medesima seduta pubblica o in una seduta successiva, la Commissione procede, in relazione a ciascun lotto, con l'ausilio del RUP, a verificare la presenza della documentazione tecnica richiesta.

In una o più sedute riservate successive, la Commissione giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura, con l'ausilio del RUP, della sezione della PAD contenente le offerte economiche e alla valutazione delle offerte presentate da tali concorrenti, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare.

La Commissione provvederà a dare evidenza dei punteggi attribuiti all'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta di Sport e Salute, presentano un'offerta migliorativa sull'offerta economica entro cinque giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'art. 2.3 del Disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che presenta la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. Sport e Salute comunica il giorno e l'ora del sorteggio, tramite la PAD, secondo le modalità previste al precedente art. 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'*ex aequo*, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel precedente art. 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità consentite dalla PAD, i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

Nel caso in cui il medesimo concorrente risulti aggiudicatario in graduatoria di più lotti non aggiudicabili al medesimo operatore economico, si procederà ad aggiudicare a tale operatore economico un solo lotto secondo i criteri indicati al precedente art. 4. Per l'altro lotto per cui il medesimo concorrente non potrà essere aggiudicatario, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

L'offerta è **esclusa** in caso di:

- a. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica;

- b. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- c. presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino entrambe le seguenti caratteristiche:

- 1) con riferimento all'offerta contenuta nella Busta B, abbiano ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica un punteggio pari o superiore a 75 punti;
- 2) con riferimento all'offerta contenuta nella Busta C relativa alla componente del 35% dell'importo ribassabile, abbiano presentato un ribasso superiore al 80% del ribasso medio offerto dagli altri concorrenti.

Sport e Salute si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, in conformità a quanto previsto all'art. 110 del Codice. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Ove non presentate in sede di offerta, il RUP richiede al concorrente, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale o eventuali ulteriori spiegazioni.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'apertura, l'esame e la valutazione della documentazione amministrativa verrà effettuata per tutti i lotti dal Seggio di Gara, costituito ad hoc e composto dal RUP, con le funzioni di Presidente, nonché da n. 2 (due) soggetti con competenze di carattere amministrativo.

Il Seggio di Gara sarà composto da personale della Stazione Appaltante, scelto con criteri di trasparenza e competenza, al fine di coadiuvare il RUP per la fase di affidamento nell'espletamento delle proprie attività, compreso l'espletamento dell'analisi della busta amministrativa.

Il Seggio di gara procede in relazione ai concorrenti che abbiano presentato le prime due migliori offerte su ciascun lotto a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 13, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari

o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, Sport e Salute si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, Sport e Salute, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione dell'Accordo Quadro e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dall'Accordo Quadro, fatto

salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

L'Accordo Quadro è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini della stipulazione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario dovrà presentare:

1. la garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice che beneficerà delle stesse riduzioni previste – all'art. 9 del presente disciplinare – per la garanzia provvisoria;
2. le polizze assicurative previste nello Schema di Accordo Quadro;
3. in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione di Imprese di rete non ancora costituiti, alla presentazione, rispettivamente:
 - a. per i RTI e le Aggregazione di Imprese di rete, di copia del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito al mandatario/organo comune, con scrittura privata autenticata corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante del mandatario/organo comune. Il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
 - b. per i Consorzi ordinari di concorrenti, copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto di Sport e Salute, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può

sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula dell'Accordo Quadro, è determinato secondo le regole dell'allegato I.4 al Codice.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice Sport e Salute interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi di cui trattasi alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla *lex specialis* di gara, si rimanda alla normativa in vigore in materia di contratti pubblici.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare a Sport e Salute:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della L. n. 136/2010 e/o, nei casi previsti dalla medesima legge, la risoluzione dell'Accordo Quadro.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice di comportamento di Sport e Salute e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale di Sport e Salute nella sez. "Amministrazione Trasparente".

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Con la partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti autorizzano espressamente la Stazione Appaltante alla raccolta, gestione e trasmissione della documentazione amministrativa, tecnica e di qualsiasi altro documento prodotto in sede di gara, inclusa la documentazione relativa alla partecipazione, anche a soggetti terzi che ne facciano richiesta legittima ai sensi della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi.

In particolare, si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in particolare agli artt. 22 e seguenti, 24 e 25 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali.

La Stazione Appaltante garantisce il rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali, nonché delle informazioni sensibili e commercialmente riservate, in conformità alla normativa vigente.

I concorrenti, inoltre, dichiarano di essere consapevoli che l'accesso agli atti potrà comportare la visione e/o l'acquisizione di copia della documentazione presentata, ove richiesta da soggetti aventi titolo, e sollevano la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dalla trasmissione della documentazione nei limiti e modi consentiti dalla legge.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Lazio – Roma.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell'informativa generale e nell'informativa specifica di cui all'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", disponibili, rispettivamente, alla voce "Privacy Policy" e "Regolamento" della sezione "Documenti utili" posizionata in alto a destra della PAD Telematica, nonché nell'informativa disponibile alla voce "Informativa Privacy" della medesima sezione "Documenti utili". Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR. Sport e salute, relativamente alle attività di cui alla presente procedura, assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, conferito dal Soggetto Attuatore, in qualità di Titolari del trattamento.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

DIEGO NEPI MOLINERIS

 **Firmato con FEQ da:**
Nepi Molineris
Diego
Data: 05/03/2026

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento, conforme al DPCM 13/11/2014, tramite l'App Honce.

Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

Sport e salute S.p.A.

